

Decreto n° 2005-1739 del 30 dicembre 2005 sulla regolazione dei rapporti finanziari con l'estero e l'applicazione dell'articolo L. 151-3 del codice monetario e finanziario

NOR : ECOX0508949D

Il primo ministro,

su relazione del ministro dell'Economia, delle finanze e dell'industria,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 45, 57, 58 e 296;

visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 e sue modificazioni, che istituisce un regime comunitario per il controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso;

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, e in particolare l'articolo 21, § 4;

visto il codice penale;

visto il codice dell'aviazione civile;

visto il codice di commercio, in particolare l'articolo L. 233-3;

visto il codice della difesa;

visto il codice delle dogane, in particolare l'articolo 459;

visto il codice monetario e finanziario, in particolare l'articolo L. 151-3;

visto il codice dei porti marittimi;

vista la legge del 15 giugno 1907 e sue modificazioni, che regola le sale da gioco delle stazioni balneari, termali e climatiche;

vista la legge n. 79-587 dell'11 luglio 1979 relativa alla motivazione degli atti amministrativi e al miglioramento delle relazioni tra l'amministrazione e la cittadinanza, modificata dalla legge n. 86-76 del 17 gennaio 1986;

vista la legge n. 83-629 del 12 luglio 1983 e sue modificazioni, che regola le attività private di sicurezza;

vista la legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 e sue modificazioni relativa ai diritti dei cittadini nei loro rapporti con l'amministrazione;

vista la legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per l'assegnamento sull'economia digitale, in particolare gli articoli 30 e 31;

visto il decreto n. 98-608 del 17 luglio 1998 relativo alla protezione dei segreti della difesa nazionale;

visto il decreto n. 2002-535 del 18 aprile 2002 relativo alla valutazione e alla certificazione della sicurezza offerta dai prodotti e dai sistemi di tecnologia informatica;

ascoltato il parere del Consiglio di Stato (sezione finanze),

decreta:

Articolo 1

È inserito al titolo V del libro I del codice monetario e finanziario (parte normativa) un capitolo III intitolato «Investimenti esteri soggetti ad autorizzazione preventiva» e comprendente gli articoli da R. 153-1 a R. 153-12 riportati qui di seguito.

Capitolo I

Disposizioni relative agli investimenti esteri provenienti da Paesi terzi

Articolo 2

È inserito al capitolo III del titolo V del libro I dello stesso codice una sezione 1 così redatta:

«Sezione 1

«Disposizioni relative agli investimenti esteri provenienti da Paesi terzi

«Art. R. 153-1. – Costituisce un investimento ai sensi della presente sezione il fatto per un investitore:

«1° di acquisire il controllo, ai sensi dell'articolo L. 233-3 del codice di commercio, di un'impresa la cui sede sociale è situata in Francia;

«2° di acquisire direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, un ramo di attività di un'impresa la cui sede sociale è situata in Francia;

«3° di oltrepassare la soglia di detenzione diretta o indiretta del 33,3% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa la cui sede sociale è situata in Francia.

«Art. R. 153-2. – Sono soggetti a procedura di autorizzazione ai sensi del paragrafo I dell'articolo L. 151-3 gli investimenti esteri menzionati all'articolo R. 153-1 realizzati da una persona fisica residente di uno Stato non facente parte della Comunità europea, da un'impresa la cui sede sociale è situata in uno dei suddetti Stati o da una persona fisica di nazionalità francese che vi risiede, nelle seguenti attività:

«1° attività nei settori dei giochi di denaro;

«2° attività regolamentate di sicurezza privata;

«3° attività di ricerca, sviluppo o produzione relativa agli strumenti destinati a fronteggiare l'utilizzo illecito, nel quadro di attività terroristiche, di agenti patogeni o tossici, e a prevenire le conseguenze sanitarie di tale utilizzo;

«4° attività riguardanti i materiali concepiti per l'intercettazione delle corrispondenze e l'individuazione a distanza delle conversazioni, autorizzate in base all'articolo 226-3 del codice penale;

«5° attività di servizi nel quadro di centri di valutazione concordati nelle condizioni previste dal decreto n. 2002-535 del 18 aprile 2002 relativo alla valutazione e alla certificazione della sicurezza offerta dai prodotti e dai sistemi di tecnologia informatica;

«6° attività di produzione di beni o prestazione di servizi di sicurezza nel settore della sicurezza dei sistemi informatici di un'impresa legata da contratto stipulato a un operatore pubblico o privato che gestisce installazioni del tipo indicato dagli articoli da L. 1332-1 a L. 1332-7 del codice della difesa;

«7° attività relative ai beni e alle tecnologie a duplice uso enumerate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334-2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 e sue modificazioni, che istituisce un regime comunitario per il controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso;

«8° attività relative ai mezzi di crittologia e alle prestazioni di crittologia menzionate ai paragrafi III, IV dell'articolo 30 e al paragrafo I dell'articolo 31 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per l'assegnamento sull'economia digitale;

«9° attività esercitate dalle imprese depositarie di segreti della difesa nazionale, con particolare riguardo ai mercati classificati di difesa nazionale o a clausole di sicurezza conformemente al decreto n. 98-608 del 17 luglio 1998 relativo alla protezione dei segreti della difesa nazionale;

«10° attività di ricerca, produzione o commercio di armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive destinate a scopi militari, o di materiali bellici e assimilati regolamentati dal titolo III o dal titolo IV del libro III della seconda parte del codice della difesa;

«11° attività esercitate dalle imprese che hanno stipulato un contratto di studio o di fornitura di attrezzature a beneficio del ministero della Difesa, sia direttamente sia per subappalto, per la realizzazione di un bene o di un servizio relativo a un settore menzionato ai punti dal 7 al 10 sopra riportati».

Capitolo II

Disposizioni relative agli investimenti provenienti da Stati membri della Comunità europea

Articolo 3

È inserito al capitolo III del titolo V del libro I dello stesso codice una sezione 2 così redatta:

«Sezione 2

«Disposizioni relative agli investimenti provenienti da Stati membri della Comunità europea

«Art. R. 153-3. – Costituisce un investimento ai sensi della presente sezione il fatto per un investitore:

«1° di acquisire il controllo, ai sensi dell'articolo L. 233-3 del codice di commercio, di un'impresa la cui sede sociale è situata in Francia;

«2° di acquisire direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, un ramo di attività di un'impresa la cui sede sociale è situata in Francia;

«Art. R. 153-4. – Sono soggetti a procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo L. 151-3, se rientranti nelle categorie previste dall'articolo R. 153-3, gli investimenti realizzati nelle attività enumerate dal punto 8° al punto 11° dell'articolo R. 153-2 da una persona fisica residente di uno Stato facente parte della Comunità europea, da un'impresa la cui sede sociale è situata in uno dei suddetti Stati o da una persona fisica di nazionalità francese che vi risiede.

«Art. R. 153-5. – Sono soggetti a procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo L. 151-3, se rientranti nelle categorie previste dall'articolo R. 153-3, gli investimenti realizzati nelle attività enumerate dal punto 8° al punto 11° dell'articolo R. 153-2 da una persona fisica residente di uno Stato facente parte della Comunità europea, da un'impresa la cui sede sociale è situata in uno dei suddetti Stati o da una persona fisica di nazionalità francese che vi risiede, nelle seguenti attività:

«1° attività di sale da gioco, ai sensi della legge del 15 giugno 1907 e sue modificazioni, che regola i giochi nelle sale da gioco delle stazioni balneari, termali e climatiche, nella misura in cui il controllo dell'investimento si renda necessario per le esigenze della lotta contro il riciclaggio dei capitali;

«2° attività di sicurezza privata, ai sensi della legge n. 83-629 del 12 luglio 1983 e sue modificazioni, che regola le attività private di sicurezza, quando le imprese che le esercitano:

«a) forniscono una prestazione a un operatore pubblico o privato di importanza vitale ai sensi dell'articolo L. 1332-1 del codice della difesa;

«b) partecipano direttamente e specificamente a missioni di sicurezza definite dagli articoli L. 282-8 del codice dell'aviazione civile e L. 324-5 del codice dei porti marittimi;

«c) intervengono nelle zone protette o riservate, ai sensi dell'articolo 413-7 del codice penale e dei testi presi in applicazione del decreto n. 98-608 del 17 luglio 1998 relativo alla protezione dei

segreti della difesa nazionale;

«3° attività di ricerca, sviluppo o produzione, quando riguardano esclusivamente:

«a) gli agenti patogeni, le zoonosi, le tossine e i loro elementi genetici, così come i loro prodotti di traduzione menzionati ai commi 1C351 e 1C352a.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 e sue modificazioni, che istituisce un regime comunitario per il controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso;

«b) i mezzi di lotta contro gli agenti proibiti in base alla convenzione sull'interdizione della messa a punto, fabbricazione, stoccaggio e impiego delle armi chimiche e della loro distruzione, stipulata a Parigi il 13 gennaio 1993;

e quando il controllo dell'investimento si renda necessario per le esigenze della lotta contro il terrorismo e della prevenzione delle sue conseguenze sanitarie;

«4° attività di ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione riguardanti i materiali concepiti per l'intercettazione delle corrispondenze e l'individuazione a distanza delle conversazioni definiti in base all'articolo 226-3 del codice penale, nella misura in cui il controllo dell'investimento si renda necessario per le esigenze della lotta contro il terrorismo e la criminalità;

«5° attività di servizi nel quadro di centri di valutazione ammessi secondo le condizioni previste dal decreto n. 2002-535 del 18 aprile 2002 relativo alla valutazione e alla certificazione della sicurezza offerta dai prodotti e dai sistemi di tecnologia informatica, quando le imprese che li esercitano forniscono tali prestazioni a beneficio di servizi dello Stato, nella misura in cui il controllo dell'investimento si renda necessario per le esigenze della lotta contro il terrorismo e la criminalità;

«6° attività di produzione di beni o prestazione di servizi di sicurezza nel settore della sicurezza dei sistemi informatici di un'impresa legata da contratto stipulato con un gestore pubblico o privato di un'installazione di importanza vitale ai sensi degli articoli da L. 1332-1 a L. 1332-7 del codice della difesa, al fine di proteggere tale installazione;

«7° attività relative ai beni e alle tecnologie a duplice uso enumerate all'allegato IV del già citato regolamento del 22 giugno 2000, esercitate a beneficio di imprese riguardanti la difesa nazionale.»

Capitolo III

Disposizioni comuni

Articolo 4

È inserito al capitolo III del titolo V del libro I dello stesso codice una sezione 3 così redatta:

«Sezione 3

«Disposizioni comuni

«Art. R. 153-6. – I. – L'autorizzazione prevista nel presente capitolo è considerata acquisita quando l'investimento è realizzato tra imprese appartenenti tutte al medesimo gruppo, ossia dove oltre il 50% del capitale o dei diritti di voto sono detenuti, direttamente o indirettamente, dallo stesso azionista.

«L'autorizzazione non è tuttavia considerata acquisita quando l'investimento ha per oggetto il trasferimento all'estero, in tutto o in parte, di un ramo di una delle attività enumerate rispettivamente agli articoli R. 153-2 e R. 153-4.

«II. – Nel caso degli investimenti menzionati al punto 3° dell'articolo R. 153-1 ed enumerati all'articolo R. 153-2, l'autorizzazione è ugualmente acquisita, senza necessità di domanda preventiva, quando l'investitore che oltrepassa la soglia del 33,3% di detenzione diretta o indiretta del capitale o dei diritti di voto di un'impresa avente la sede sociale in Francia è già stato autorizzato in base al presente capitolo ad acquisire il controllo di tale impresa ai sensi dell'articolo L. 233-3 del codice di commercio.

«III. – Se una domanda preventiva di autorizzazione è stata comunque presentata nelle ipotesi previste dal presente articolo, la ricevuta di ritorno consegnata specifica che la domanda è priva di scopo.

«Art. R. 153-7. – Prima della realizzazione di un investimento, l'investitore può indirizzare al ministro responsabile dell'economia una domanda scritta al fine di sapere se tale investimento è soggetto a procedura di autorizzazione. Il ministro ha due mesi di tempo rispondere. L'assenza di risposta non vale come esonero dalla domanda di autorizzazione.

«Art. R. 153-8. – Il ministro responsabile dell'economia ha due mesi di tempo a partire dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione per pronunciarsi. In assenza di risposta, l'autorizzazione è da considerarsi acquisita.

«Un'ordinanza del ministro responsabile dell'economia fissa la composizione della pratica di domanda di autorizzazione.

«Art. 153-9. – Il ministro responsabile dell'economia esamina se la tutela degli interessi nazionali secondo la definizione dell'articolo L. 151-3 può essere ottenuta inserendo nell'autorizzazione una o più condizioni.

«Queste condizioni vertono principalmente sulla tutela da parte dell'investitore della perennità delle attività, delle capacità industriali, delle capacità di ricerca e sviluppo o delle cognizioni tecniche associate, della sicurezza degli approvvigionamenti o dell'esecuzione degli obblighi contrattuali dell'impresa la cui sede sociale è situata in Francia, come appaltatrice o subappaltatrice nel quadro di mercati pubblici o di contratti riguardanti la sicurezza pubblica, gli interessi della difesa nazionale o la ricerca, la produzione o il commercio in materia di armi, munizioni, polveri o sostanze esplosive.

«Nel caso in cui l'attività per cui è necessaria l'autorizzazione sia esercitata soltanto a titolo accessorio, il ministro responsabile dell'economia può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla cessione di tale attività a un'impresa indipendente dall'investitore estero.

«Le condizioni previste dal presente articolo sono stabilite nel rispetto del principio di proporzionalità.

«Art. R. 153-10. – Il ministro responsabile dell'economia rifiuta, con decisione motivata, l'autorizzazione dell'investimento programmato se stima, previo esame della domanda:

«1° che esista una presunzione attendibile che l'investitore sia suscettibile di commettere una delle infrazioni oggetto degli articoli dal 222-34 al 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10, 324-1, dal 421-1 al 421-2-2, 433-1, 450-1 e 450-2-1 del codice penale;

«2° che la messa in opera delle condizioni menzionate all'articolo R. 153-9 non sia sufficiente da sola a garantire la tutela degli interessi nazionali definiti dall'articolo L. 151-3, dal momento in cui:

« a) la perennità delle attività, delle capacità industriali, delle capacità di ricerca e sviluppo e delle cognizioni tecniche associate non sarebbe preservata;

«b) la sicurezza degli approvvigionamenti non sarebbe garantita;

«c) sarebbe compromessa l'esecuzione degli obblighi contrattuali dell'impresa la cui sede sociale è situata in Francia, come appaltatrice o subappaltatrice nel quadro di mercati pubblici o contratti riguardanti la sicurezza pubblica, gli interessi della difesa nazionale o la ricerca, la produzione o il commercio in materia di armi, munizioni, polveri o sostanze esplosive.

«Art. 153-11. – L'intervallo di tempo assegnato all'investitore per ripristinare la situazione precedente in applicazione del paragrafo III dell'articolo L. 151-3 è notificato dal ministro responsabile dell'economia. Non può eccedere i dodici mesi.

«Art. R. 153-12. – Le autorità amministrative competenti per istruire l'autorizzazione prevista dal presente capitolo possono ricorrere alla cooperazione internazionale per verificare l'esattezza delle informazioni fornite dagli investitori stranieri, in particolari quelle relative all'origine dei fondi.»

Articolo 5

Sono inseriti al capitolo V del titolo VI del libro I dello stesso codice (parte normativa) gli articoli R. 165-1 e R. 165-2, così redatti:

«Art. R. 165-1. – Qualunque infrazione agli obblighi di dichiarazione statistica menzionati agli articoli da R. 152-1 a R. 152-4 è sanzionata conformemente all'articolo L. 165-1.

«Art. R. 165-2. – Chiunque contravvenga all'obbligo di dichiarazione amministrativa prevista dal primo comma dell'articolo R. 152-5 è passibile di un'ammenda pari alla somma massima applicabile alle contravvenzioni di 4ª classe.»

Articolo 6

Ai punti 5°, 6° e 7° dell'articolo R. 151-1 dello stesso codice, le parole: «e degli articoli dal 7 al 9 del decreto n. 2003-196 del 7 marzo 2003, che regola le relazioni finanziarie con l'estero»

sono soppresse.

Articolo 7

Il decreto n. 2003-196 del 7 marzo 2003, che regola le relazioni finanziarie con l'estero, è abrogato.

Articolo 8

Il ministro di Stato, ministro dell'Interno e della gestione del territorio, il ministro della Difesa, il ministro degli Affari esteri, il ministro dell'Economia, delle finanze e dell'industria, il ministro della Pubblica istruzione, dell'istruzione superiore e della ricerca e il ministro della Salute e delle solidarietà sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sul Journal officiel de la République française [la Gazzetta ufficiale della Repubblica francese].

Redatto a Parigi il 30 dicembre 2005.

Dominique de Villepin

Dal primo ministro:

il ministro dell'Economia, delle finanze e dell'industria **Thierry Breton**

il ministro di Stato, ministro dell'Interno e della gestione del territorio **Nicolas Sarkozy**

il ministro della Difesa **Michèle Alliot-Marie**

il ministro degli Affari esteri **Philippe Douste-Blazy**

il ministro della Pubblica istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca **Gilles de Robien**

il ministro della Salute e delle solidarietà **Xavier Bertrand**

(Traduzione di Fabio Galimberti)